

COMUNE DI CASPERIA



REGOLAMENTO

CONCESSIONE CONTRIBUTI

(Approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 05 del 31/01/2007, modificato con delibera di C.C. n.06 del 28/03/2022)

CAPO I

NORME GENERALI

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le modalità per:
 - a) Per concessione di sovvenzioni;
 - b) La concessione di contributi;
 - c) La concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d) L'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Art.2

Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:
 - a) Per "concessione di sovvenzioni": si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi sociali;
 - b) Per "concessione contributi", si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc;
 - c) Per "concessione di sussidi ed ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dell'art.38 della Costituzione.

In particolare si intende:

- per "sussidio: un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;
- per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o la fornitura di un servizio (trasporti, mensa, acquedotto,RSU) senza corrispettivo o a tariffa agevolata.

Art.3

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari e dell'attribuzione di vantaggi economici:
 - le persone fisiche residenti e non residenti nel Comune;
 - le persone giuridiche;

- le persone straniere o apolidi temporaneamente domiciliati nel Comune in casi di comprovata emergenza o necessità;
- le associazioni, i gruppi, i comitati, gli organismi che svolgono attività di rilevante importanza sociale o iniziative promozionali dirette allo sviluppo economico e sociale nella popolazione amministrativa.

Art.4

1. Gli interventi di cui al precedente art.2, avvengono attraverso:
 - finanziamenti e contributi monetari;
 - personale, mezzi, beni e servizi comunali;
 - assunzione diretta di spese, o concessione di esenzioni di spese di pertinenza del Comune;

CAPO II

CONCESSIONE DI “SOVVENZIONE”

Art.5

1. Le “sovvenzioni”, così come definite all’art.2, sono finalizzate al perseguimento della collettività.
2. Rientrano in questa forma di intervento:
 - a) L’assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap;
 - b) L’assistenza agli immigrati, nomadi ed alla gente bisognosa;
 - c) Gli aiuti alla soluzione dei problemi abitativi;
 - d) La prevenzione, la cura, la lotta alla tossicodipendenza;
 - e) I servizi sociali per gli anziani, i portatori di handicap e gli immigrati.
3. Le forme di intervento di cui ai precedenti commi possono essere attuate attraverso apposite “convenzioni” tra Comuni o il Comune ed altri Enti, Istituti, Associazioni, Comitati e privati aventi sede anche fuori del Territorio Comunale sempreché, interessanti direttamente la popolazione amministrativa.

Art.6

1. Le sovvenzioni di cui al precedente capo possono avere carattere:
 - a) Straordinario: quando sono oggetto d’un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
 - b) Continuativo: quando sono oggetto di più interventi che costituiscono impegno anche per gli esercizi futuri.
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

CAPO III

CONCESSIONE DI “CONTRIBUTI”

Art.7

1. La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
2. Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario purchè interessino la popolazione residente nel Comune.

Art.8

1. Rientrano nella forma di intervento denominata “Contributi” la corresponsione di somme in relazione alle seguenti attività ed iniziative:
 - a) Svolgimento di funzioni amministrative e attività di interesse locale;
 - b) La costruzione e la manutenzione di opere effettuate da privati quando vengono ad interessare, direttamente ed indirettamente, la collettività;
 - c) Attività ed iniziative riguardanti l’istituzione pubblica (scuole statali, ecc.);
 - d) Manifestazioni e attività sportive, culturali, sociali e ricreative;
 - e) Iniziative atte allo sviluppo turistico;
 - f) Cerimonie, feste, anniversari e manifestazioni pubbliche;
 - g) Svolgimento di fiere, mostre, ecc.

Art.9

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) Straordinario: in caso di intervento “una tantum”;
 - b) Continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
2. Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

CAPO IV

CONCESSIONE DI “SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI”

Art.10

1. Con gli interventi a mezzo di “sussidi” ed “ausili finanziari”, l’Amministrazione comunale intende intervenire in modo non frammentario, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.

2. Ogni intervento, pertanto, sarà attuato solo quando il suo concretizzarsi si concorre al superamento di situazioni precarie. Lo stesso criterio sarà osservato per l'esercizio delle funzioni attribuite con l'art.19, comma 1, n.16, del D.P.R. 24.07.1977, n.616.

Art.11

1. I "sussidi" e gli "ausili finanziari" possono essere concessi solo a persone fisiche residenti o temporaneamente domiciliate nel Comune in casi di comprovata emergenza o necessità; stranieri e apolidi residenti nel Comune con regolare permesso di soggiorno.
2. Per le persone residenti, l'esame delle domande tendenti ad ottenere detti benefici dovranno essere istruite dopo che l'Ufficio comunale competente avrà proceduto alla convocazione delle persone, se esistenti, obbligate agli effetti di cui all'art.433 del Codice Civile. Di detta convocazione e dei risultati del colloquio dovrà essere redatto apposito verbale.
3. Per le persone temporaneamente domiciliate nel Comune in casi di comprovata emergenza o necessità, straniere ed apolidi, l'ufficio competente, prima della concessione dei benefici richiesti, dovrà chiedere, attraverso l'ufficio di Polizia comunale, apposito rapporto informativo e di identificazione dei richiedenti.

Art.12

1. I "sussidi" e gli "ausili finanziari" per la loro natura e per il loro carattere, potranno essere concessi in beni, servizi e somministrazioni varie (denaro, vestiario, ecc.) in modo continuativo o "una tantum".

Art.13

1. Rientreranno in queste forme di intervento:
 - a) Somministrazione di somme in denaro;
 - b) Somministrazione di beni e servizi;

Art.14

1. La concessione di "sussidi" e di "ausili finanziari", in caso di assoluta urgenza, potrà essere disposta eccezionalmente dal Sindaco con ordine di servizio, controfirmato dal Responsabile del Servizio, ampiamente motivato, a mezzo dell'ufficio economato e tramite la costruzione di apposito fondo da istituire con successivo provvedimento.
2. Le concessioni di cui al precedente punto 1, dovranno essere regolarizzate entro 30 (trenta gg) e comunque entro la fine dell'esercizio finanziario.

CAPO V

ATTRIBUZIONI DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Art.15

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato e da tutelare.

Art.16

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - A). Al godimento di un bene comunale mediante:
 - a.1- la concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non superiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
 - a.2- la concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
 - a.3- la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - B). Alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - b.1- trasporto scolastico;
 - b.2- mensa;
 - b.3- attività sportive gestite dal comune;
 - b.4- assistenza domiciliare;
 - b.5- utenza acqua e rifiuti solidi;
 - C). All'intervento di personale comunale:
 - c.1- manifestazioni, cerimonie pubbliche;
 - c.2- organizzazione di sagre, fiere, mostre, ecc.;
 - c.3- interventi di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;
 - D). Alla utilizzazione di mezzi comunali quali:
 - d.1- parco macchine comunali;
 - d.2- fotocopiatrici, ecc.;
 - E). Alla diretta assunzione di spese vive:
 - e.1- spese postali;
 - e.2- spese pubblicitarie.
2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.17

1. Gli interventi sono erogati solo a seguito di presentazione di apposita domanda motivata. Alla domanda può essere allegata la documentazione ritenuta più utile ai fini dell'ottenimento dei benefici richiesti.
2. Nella domanda dovrà essere dichiarato:
 - a) Le generalità del richiedente (se la richiesta è fatta in nome o per conto di Enti, Associazioni ecc. dovrà essere indicata la specifica natura giuridica ed il rappresentante legale;)
 - b) L'indirizzo, la sede o la residenza;
 - c) L'oggetto della richiesta;
 - d) L'eventuale coinvolgimento di cittadini, Enti, Associazioni, ecc.;
 - e) Il costo complessivo dell'iniziativa o la somma da finanziare;
 - f) L'eventuale indicazione degli altri enti pubblici, economici, ecc. cui è stata inoltrata analoga richiesta.
3. Per i soggetti che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di

provvedimento e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

4. La richiesta, indirizzata al Sindaco, una volta pervenuta all'Amministrazione Comunale, sarà protocollata e rimessa all'ufficio comunale competente per la relativa istruttoria.
5. Gli uffici comunali provvederanno a trasmettere la pratica alla Giunta Comunale, per le decisioni. Nel caso di interventi a favore di persone fisiche costituisce presupposto per l'inizio del procedimento, l'acquisizione:
 - a) di una dichiarazione ISEE fino a € 5.000,00;
 - b) della relazione dell'assistente sociale o di altri organi competenti a dimostrare i presupposti di cui agli art.2,5,10. La procedura ha termine con l'adozione dell'atto che ammette o respinge la richiesta.
6. All'importo dell'indicatore della situazione economica del nucleo di cui al precedente punto, vanno sommati:
 - Pensioni estere;
 - Contributi continuativi percepiti nell'anno precedente la richiesta erogati dall'amministrazione comunale, regionale o altro ente;
 - Altre entrate a qualsiasi titolo;
 - Reddito di Cittadinanza

- Non costituiscono elemento di valutazione ai fini della determinazione del minimo vitale le Borse di Studio percepite a qualsiasi titolo.

La valutazione ISEE dei genitori separati di fatto o legalmente o divorziati, non coniugati, è effettuata con valutazione unitaria dei valori ISEE, dei nuclei familiari di entrambi i genitori, eccetto i casi di espressa assegnazione a carico di uno solo dei genitori o di non residenza in Italia o di irreperibilità denunciata di uno dei genitori. Sarà il genitore che presenta la domanda a farsi carico di reperire la dichiarazione ISEE dell'altro genitore.

La somma degli importi suddetti rapportato alla scala di equivalenza, di cui al Regolamento Comunale n. 25/2005 per l'individuazione dell'ISEE, determina il minimo vitale. Il minimo vitale è pari all'assegno sociale dell'Inps che per l'anno 2013 è pari ad € 442,30 mensili, come rivalutato annualmente.

7. La Giunta comunale, su proposta dell'assistente sociale, provvederà all'assunzione del provvedimento di ammissione o meno della domanda ai benefici richiesti. Nel caso di associazioni (riconosciute o non), persone giuridiche, comitati ecc, le decisioni della Giunta comunale saranno comunicate agli interessati entro e non oltre 30 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con erogazione del 50%. L'ulteriore 50% avrà corso previa presentazione da parte degli interessati di:
 - a) Apposita dichiarazione attestante l'avvenuto svolgimento della manifestazione, cerimonia, iniziativa, ecc., con relativo rendiconto;
 - b) Apposita relazione indicante l'osservanza del programma e dei risultati conseguiti.
8. E' richiesta la rendicontazione del contributo, indipendentemente dall'importo.

9. Qualora il Servizio Sociale del Comune, per carenza di risorse finanziarie, non sia in grado di far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili per ciascuna forma di intervento, verrà redatta una graduatoria formulata tenendo conto degli indicatori di seguito individuati:

- Presenza di Handicap in condizione di gravità;
 - Presenza di anziani in condizioni di non autosufficienza;
 - Persona anziana ultrasessantacinquenne che vive sola;
 - Nuclei familiari monogenitoriali;
 - Nuclei familiari con presenza di figli minorenni;
 - Soggetti seguiti dai Servizi Specialistici della ASL con progetto di intervento (Sert, Csm, Materno Infantile).
- Salvo disposizioni specifiche dell'amministrazione.

Art.18

1. Quando l'onere degli interventi sono a carico dello Stato di altri Enti o di privati, in assenza di intervento da parte di questi ultimi troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art.19

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:
 - a) Le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b) Le leggi regionale;
 - c) Le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.